Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 13 settembre 1968** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1968.

Nomina di un componente del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra e sostituzione di un membro dimissionario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 4 maggio 1967, concernente la nomina per il biennio 1° marzo 1967-28 febbraio 1969, del presidente e dei componenti il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, tra i quali il dott. Cristoforo Romanelli;

Visto il successivo decreto 15 gennaio 1968, con il quale, in applicazione dell'art. 17 della legge 18 maggio 1967, n. 318, si è provveduto alla integrazione e modificazione di detto consesso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina, in seno al consesso medesimo, di un altro magistrato della Corte dei conti, in aggiunta a quelli attualmente in carica, al fine di assicurare, ai sensi dell'art. 18 della citata legge n. 318, il funzionamento delle sezioni in cui è suddiviso il comitato;

Ritenuto, altresì, di dover provvedere alla sostituzione del dott. Cristoforo Romanelli che ha chiesto di essere dispensato dall'incarico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con effetto dalla data del presente decreto e fino a quando non sarà provveduto alla rinnovazione del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra di cui al precedente decreto 4 maggio 1967, sono chiamati a far parte dell'anzidetto organo collegiale, in qualità di membri, i signori:

Monteforte dott. Ernesto, presidente onorario della Corte dei conti;

Graziadio dott. Vincenzo, ispettore generale del tesoro, in sostituzione del dott. Cristoforo Romanelli.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1968

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1968
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 319

(8475)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1968.

Piano nazionale per la profilassi della tubercolosi bovina.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla predetta legge 9 giugno 1964, n. 615;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1965, concernente il piano di profilassi della tubercolosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1966, recante modifiche ai decreti ministeriali 11 e 12 marzo 1965, concernenti i piani di profilassi della tubercolosi e della brucellosi dei bovini;

Udito il parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Decreta:

CAPITOLO I

Generalità

Art. 1.

Il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina ha carattere obbligatorio, quando ricorrano le circostanze previste nel successivo art. 2. Negli altri casi gli allevatori, gli enti, le associazioni e le cooperative agricole interessate all'allevamento bovino, le latterie sociali e quanti altri intendono volontariamente aderire al piano di profilassi stabilito con il presente decreto, devono presentare domanda al veterinario provinciale, direttamente o a mezzo del veterinario comunale competente per territorio, con l'impegno di accettare integralmente le condizioni previste dagli articoli seguenti e le eventuali successive istruzioni.

Nel caso di comproprietà del capitale bestiame, come nelle varie forme di conduzione associata, la domanda di adesione al piano di profilassi deve essere presentata congiuntamente dai comproprietari.

I programmi di risanamento e di profilassi, proposti ogni anno dalle commissioni di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nei limiti fissati dal presente piano nazionale, dovranno altresì conformarsi alle istruzioni di massima che saranno al riguardo emanate dal Ministero della sanità.

I provvedimenti di esecuzione del piano sono adottati dal veterinario provinciale dando la precedenza alle operazioni di profilassi e di risanamento obbligatorie.

I provvedimenti di esecuzione saranno eseguiti di ufficio solo nei casi in cui le operazioni di risanamento rivestano carattere di obbligatorietà e se gli interessati non vi adempiano spontaneamente.

In attesa della approvazione del programma annuale da parte del Ministero della sanità, il veterinario provinciale può disporre, per urgenti esigenze profilattiche, la prosecuzione delle operazioni di risanamento nei confronti degli allevamenti già sottoposti a controllo in applicazione di precedenti programmi.

Art. 2.

Le operazioni di profilassi e di risanamento dalla tubercolosi potranno essere rese obbligatorie, nei limiti dei fondi disponibili e con le norme stabilite dal presente decreto, per gli allevamenti dei quali facciano parte bovine adibite alla produzione del latte destinato al consumo diretto indipendentemente dai trattamenti a cui possa essere sottoposto.

Tale obbligo viene sancito dal veterinario provinciale, sentita la commissione di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, per tutta la provincia o per zone di essa fissate secondo un criterio di gradualità di intervento che tenga conto di particolari esigenze organizzative o profilattiche.

Inoltre, con l'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei fondi disponibili, le operazioni di profilassi e di risanamento possono essere rese obbligatorie per tutti gli allevamenti con decreto del veterinario provinciale, che vi provvede nei seguenti casi:

1) quando nella provincia o nei singoli comuni o in determinati comprensori fissati dal veterinario provinciale, sentita la commissione di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, che interessino, tutto o in parte, il territorio di più comuni contermini della provincia, il 60 per cento degli allevatori aderiscano ad associazioni, cooperative o ad altri organismi, di cui al successivo art. 3, che richiedono l'attuazione del programma di profilassi e di risanamento degli allevamenti dalla malattia;

2) quando nelle circoscrizioni territoriali suindicate sia già sottoposto alle operazioni di profilassi e di risanamento il 60 per cento dei bovini censiti dagli organi competenti.

Qualora le operazioni profilattiche e di risanamento risultino estese al 60 per cento dei bovini esistenti in una o più regioni, il Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere della commissione di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, può stabilire l'obbligo della profilassi e del risanamento che sarà attuato in ogni provincia secondo i programmi predisposti con le modalità della legge sopraccitata.

Art. 3.

Nella attuazione del piano di profilassi e di risanamento sarà data la precedenza, su parere della commissione di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, alle domande di adesione avanzate da associazioni di allevatori giuridicamente riconosciute o da cooperative agricole legalmente costituite o da enti pubblici o da altri organismi legalmente costituiti che siano tutti interessati alla realizzazione di programmi di profilassi e di risanamento nell'ambito degli allevamenti iscritti ai libri genealogici o comunque sottoposti a controlli funzionali.

Detta precedenza sarà estesa altresì alle domande avanzate da organismi legalmente costituiti che perseguano finalità connesse con la difesa sanitaria del bestiame o con la produzione ed il miglioramento zootecnico.

Previo parere della commissione indicata al primo comma, tali enti, associazioni, cooperative ed organismi sono chiamati a collaborare con l'ufficio del veterinario provinciale nella attuazione dei programmi di profilassi e di risanamento.

CAPITOLO II

Identificazione degli animali ed esecuzione delle prove diagnostiche

Art. 4.

I bovini di età superiore a sei settimane appartenenti agli allevamenti sottoposti alle operazioni di profilassi e di risanamento, esclusi quelli destinati alla macellazione come vitelli da latte, debbono essere contrassegnati all'orecchio (di norma al sinistro) con un tatuaggio recante la sigla della provincia ed un numero progressivo.

Il veterinario provinciale, sentita la commissione prevista dall'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, può disporre che gli animali, di cui al precedente comma, siano contrassegnati con l'applicazione di marche, nei

casi in cui tale metodo risulti preferibile al tatuaggio in relazione a particolari esigenze di ambiente e di allevamento.

Tali contrassegni sono riportati in singole schede di stalla che, numerate progressivamente, saranno conservate in apposito schedario posto sotto il diretto controllo del veterinario provinciale.

La sigla ed il numero del contrassegno applicato ai singoli bovini debbono corrispondere a quelli propri della provincia nella quale si trovano gli animali.

Di norma gli animali conservano i contrassegni ad essi applicati quando vengono trasferiti da una provincia ad un'altra.

Comunque, con l'entrata in vigore del presente decreto, sono ritenuti validi i contrassegni già applicati agli animali nel corso di piani di profilassi attuati in precedenza sotto il controllo dello Stato. In tal caso, i bovini non ancora sotto controllo, dovranno essere contrassegnati in base alle norme previste dai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5, ferma restando la continuazione delle serie numeriche già in atto. Per analogia, la numerazione delle schede di allevamento dovrà uniformarsi a tale criterio.

Per l'attuazione del presente decreto sono altresì ritenuti validi i contrassegni applicati agli animali iscritti ai libri genealogici o sottoposti ai controlli funzionali ufficiali.

Art. 5.

I bovini di cui all'articolo precedente sono sottoposti alla prova tubercolinica intradermica la cui esecuzione e valutazione è affidata a veterinari operanti sotto il controllo del veterinario provinciale e da questi autorizzati ove non siano veterinari comunali con funzioni di ufficiale governativo.

Il veterinario provinciale può disporre, per esigenze particolari e sentito l'ordine dei veterinari della provincia, che tali veterinari operino in gruppi anzichè isolatamente.

Al veterinario comunale avente le funzioni di ufficiale governativo spetta in ogni caso di provvedere da solo o di concorrere in qualità di componente di un gruppo, alla esecuzione e alla valutazione della prova di cui al primo comma del presente articolo, semprechè non ne sia impedito dai propri compiti di istituto e possa assicurare la continuità e la tempestività del proprio intervento.

Ai sindaci ed ai veternari comunali spetta l'esecuzione di tutte le misure di polizia veterinaria attinenti al risanamento degli allevamenti indicate nel presente decreto ed in quelli esecutivi del veterinario provinciale.

Ai veterinari coadiutori assunti dal veterinario provinciale in base al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, può essere affidata la esecuzione e la valutazione degli accertamenti diagnostici previsti dal presente decreto nonchè ogni altro incarico connesso con l'organizzazione e l'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento.

Il Ministro per la sanità stabilirà le modalità di preparazione, di distribuzione e di impiego della tubercolina occorrente per la esecuzione degli accertamenti diagnostici di cui sopra.

Capitolo III

Misure previste per gli animali infetti

Art. 6.

Sono considerati infetti di tubercolosi per l'applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modifiche:

1) gli animali che abbiano fornito esito positivo alla prova della tubercolina eseguita con il metodo intradermico secondo le istruzioni impartite dal Ministero della sanità;

2) gli animali nei quali, indipendentemente dall'esito della prova allergica, la malattia risulti clinicamente manifesta o sia evidenziata dall'esito positivo delle opportune ricerche di laboratorio.

Art. 7.

Negli allevamenti in cui vengano rilevate reazioni positive alla prova tubercolinica, tutti gli animali che li compongono devono essere sottoposti, da parte del competente veterinario comunale, all'esame clinico e, all'occorrenza, alle opportune prove di laboratorio al fine di identificare i casi di malattia clinicamente manifesta per l'applicazione delle misure prescritte dall'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Ferma restando l'applicazione delle norme del citato art. 102 nei confronti dei capi con manifestazioni cliniche, tutti i bovini riconosciuti infetti ai sensi del presente decreto debbono essere separati dagli altri, sia nei ricoveri che sui pascoli, abbeverati separatamente ed infine esclusi dalla monta pubblica.

Tali norme si applicano anche per gli animali che, pur risultando negativi agli accertamenti di cui al precedente art. 6, debbono essere ritenuti sospetti in relazione alla diffusione della malattia rilevata nell'allevamento di cui fanno parte.

Gli animali infetti devono essere marcati, all'atto del controllo, in corrispondenza della parte mediana del margine inferiore dell'orecchio (di norma al destro) con asportazione, a mezzo di apposita tenaglia, di un lembo di padiglione a forma di T, iscritto in un quadrato avente il lato di cm. 2,3 con l'asta disposta normalmente al margine del padiglione medesimo.

L'esito degli accertamenti viene riportato, per ogni singolo animale, sull'apposita scheda di stalla prevista dall'art. 4 del presente decreto.

Art. 8.

Gli animali riconosciuti infetti ai sensi del presente decreto possono essere allontanati dall'allevamento soltanto per essere avviati direttamente al macello.

Tuttavia, in deroga a quanto stabilito nel precedente comma, il veterinario provinciale può autorizzare per comprovate esigenze, escluso il commercio, il trasferimento degli animali infetti in altre sedi sottoposte a vigilanza veterinaria.

Nel corso dei trasferimenti indicati nei precedenti commi, tali animali devono essere costantemente separati da tutti gli animali non avviati all'abbattimento immediato.

Il periodo di tempo entro il quale tali animali devono essere abbattuti decorre dal giorno della notifica al

proprietario o al detentore della constatazione della malattia ed è stabilito in 15 giorni per i soggetti colpiti da tubercolosi clinicamente manifesta o riconosciuti eliminatori di bacilli tubercolari.

In tutti gli altri casi tale periodo viene fissato nei programmi provinciali predisposti dalla commissione di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e deve essere contenuto entro i 6 mesi salvo che non si ritenga opportuno assegnare un maggiore periodo di tempo in relazione alla percentuale degli animali da eliminare rilevata al primo accertamento, alle possibilità di assicurare la rimonta con animali sani e ad altri motivi di forza maggiore.

CAPITOLO IV

Allevamenti e zone riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi

Art. 9.

E' riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi ogni allevamento nel quale:

a) nessun bovino presenta manifestazioni cliniche di tubercolosi;

b) tutti i bovini di età superiore a sei settimane, esclusi quelli destinati alla macellazione come vitelli da latte, hanno reagito negativamente ad almeno due prove tubercoliniche intradermiche eseguite a distanza di tempo non inferiore a sei mesi. Nel caso in cui l'allevamento sia stato sottoposto a risanamento, la prima di tali prove deve essere eseguita quando sono trascorsi almeno sei mesi dalla eliminazione di tutti gli animali infetti.

Negli allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi il controllo periodico con la prova tubercolinica deve essere effettuato una volta all'anno.

In casi eccezionali, nei programmi provinciali di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, può essere proposta una diversa periodicità dei controlli.

Il Ministro per la sanità può dichiarare ufficialmente indenne da tubercolosi bovina il territorio delle singole province, di una o più regioni o l'intero territorio nazionale, quando il tasso di infezione rilevato negli allevamenti esistenti in tali circoscrizioni risulti inferiore all'1 per cento.

Art. 10.

Per gli allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni è rilasciata dal veterinario provinciale, una apposita attestazione Mod. *E* - (servizio veterinario) di « allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi sotto il controllo dello Stato ».

I proprietari hanno la facoltà di avvalersi di tale qualifica per la valorizzazione commerciale degli animali appartenenti agli allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi e per i prodotti da essi ottenuti.

Analoga facoltà è estesa alle ditte che acquistano latte esclusivamente da produttori i cui allevamenti abbiano il requisito indicato al primo comma. Tale condizione dovrà risultare dai contratti stipulati con i singoli produttori.

In particolare, la qualifica di cui ai precedenti commi può figurare sui contenitori e sugli involucri del latte e suoi derivati.

Le centrali, i centri di raccolta, le latterie sociali, i caseifici sociali ed organismi similari possono porre in commercio latte e suoi derivati muniti di tale qualifica soltanto a condizione che fra le norme dei rispettivi statuti sia compreso l'obbligo di accettare latte prodotto esclusivamente in allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi.

Nei programmi proposti dalle commissioni di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, potranno essere eccezionalmente ammesse deroghe alle disposizioni previste dai commi 3 e 5 del presente articolo fino al 1° gennaio 1970, a condizione che, mediante la dislocazione degli impianti in zone diverse, sia assicurata, nelle fasi di produzione, di raccolta, di lavorazione e di successiva immissione in commercio, una separazione completa e permanente del latte ottenuto negli allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi da quello sprovvisto di tale requisito.

I veterinari provinciali disporranno periodici controlli, da parte degli organi di vigilanza, affinchè sia garantito il rispetto assoluto delle norme previste nei cinque commi precedenti. L'attestazione di sanità Modello *E* (servizio veterinario) è valida per un anno o per un periodo di tempo superiore in relazione alla periodicità dei controlli previsti dal precedente art. 9. Essa può essere rinnovata soltanto dopo che tutti gli animali dell'allevamento siano sottoposti nuovamente alla prova tubercolinica con esito negativo e semprechè nell'intervallo fra i due ultimi controlli non si siano verificate tutte o in parte le condizioni previste dal successivo art. 14.

Art. 11.

Per i singoli bovini o per gruppi di bovini appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni viene rilasciato da parte del veterinario provinciale uno speciale certificato Mod. *D* - (servizio veterinario) comprovante che tali animali provengono da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi controllato dallo Stato.

Il certificato Mod. *D* - (servizio veterinario) è valido per 15 giorni dalla data del rilascio.

Per i bovini eventualmente destinati alla esportazione nell'area comunitaria valgono le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, e successive modifiche.

Per gli animali che hanno soggiornato nelle stalle di sosta previste dall'art. 20 del presente decreto per un periodo di tempo superiore alla validità del certificato indicato nel precedente primo comma, il veterinario comunale competente per territorio rilascia, a richiesta degli interessati ed a corredo dei certificati sanitari di origine, un apposito attestato dal quale deve risultare che l'animale o gli animali in esso indicati hanno soggiornato in permanenza, dalla data di introduzione, in una stalla autorizzata al ricovero di animali destinati alla rimonta degli allevamenti posti sotto il controllo dello Stato ai fini del risanamento dalla tubercolosi.

Tali norme si applicano anche nei confronti degli animali importati dall'estero scortati da certificati comprovanti che provengono da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi.

L'attestato rilasciato dal veterinario comunale ha una validità di venti giorni che decorrono dalla scadenza dei certificati comprovanti la provenienza degli animali da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi.

Art. 12.

Un allevamento dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi non perde tale riconoscimento a seguito della constatazione della malattia su un solo bovino ad esso ancora appartenente ovvero che lo abbia lasciato da non più di 15 giorni, purchè si verifichino le seguenti condizioni:

1) nessun altro caso di tubercolosi deve essere stato constatato dal momento in cui l'allevamento è stato riconosciuto ufficialmente indenne;

2) l'animale riconosciuto infetto deve essere immediatamente isolato ed eliminato entro 8 giorni dalla constatazione della malattia;

3) successivamente alla eliminazione del capo infetto, tutti gli altri animali dell'allevamento debbono presentare reazione negativa a due controlli tubercolinici distanziati di 6 settimane.

Tuttavia, il veterinario provinciale provvede a ritirare l'attestazione Mod. *E* (servizio veterinario) ed a sospendere il rilascio dei certificati Mod. *D* (servizio veterinario) dal momento della constatazione della malattia fino a che non si siano verificate tutte le condizioni previste dal precedente comma.

Art. 13.

Nei casi in cui, negli allevamenti riconosciuti in precedenza ufficialmente indenni da tubercolosi, si verifichino tutte o in parte, le condizioni previste dal successivo art. 14, il veterinario provinciale provvede a ritirare l'attestazione Mod. *E* (servizio veterinario) ed a sospendere il rilascio dei certificati Mod. *D* (servizio veterinario).

Analogamente, il veterinario provinciale, a suo insindacabile giudizio, procede nei confronti degli allevamenti i cui proprietari non abbiano osservato scrupolosamente le disposizioni relative alla lotta contro la tubercolosi bovina.

I certificati Mod. *D* (servizio veterinario) perdono la loro validità se gli animali sono introdotti in un effettivo non ufficialmente indenne da tubercolosi o se vengono comunque esposti a possibilità di contagio diretto o indiretto.

Capitolo V

Allevamenti infetti di tubercolosi
Risanamento - Disinfezioni

Art. 14.

Un allevamento è considerato infetto nei seguenti casi:

1) a seguito della constatazione, in occasione del primo controllo o di quelli successivi, della presenza di animali da ritenere infetti ai sensi del presente decreto;

2) a seguito della constatazione, nell'intervallo tra due successivi controlli previsti nei programmi di profilassi e di risanamento, della presenza di animali da ritenere infetti ai sensi del presente decreto. Tale constatazione deve essere convalidata nel modo più idoneo dal veterinario provinciale o da suoi incaricati qualora venga effettuata da veterinari non autorizzati per le operazioni profilattiche;

3) a seguito della constatazione di lesioni tubercolari in bovini, macellati o morti, appartenenti ad un allevamento riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi o provenienti da esso da non più di 15 giorni. In entrambi i casi il reperto di autopsia deve essere controllato dal veterinario provinciale al quale il veterinario ispettore è tenuto a trasmettere immediata comunicazione telefonica;

4) a seguito della constatazione, in animali provenienti da non più di 15 giorni da un allevamento riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi, di elementi che inducono a ritenerli infetti ai sensi del presente decreto. Anche in tal caso deve essere seguita la procedura indicata nel precedente punto 2).

Qualora gli animali di cui ai punti 3) e 4) provengano da altra provincia, il veterinario provinciale segnalerà l'episodio al veterinario provinciale competente per territorio.

Art. 15.

Negli allevamenti riconosciuti infetti i controlli periodici sono ripresi dopo la eliminazione degli animali infetti e la disinfezione dei ricoveri.

A tale norma si può derogare solo quando sia stato concesso, per la eliminazione degli infetti, un periodo di tempo superiore a 6 mesi; i controlli saranno naturalmente eseguiti solo sugli animali non riconosciuti infetti e ricoverati permanentemente in reparti isolati.

Art. 16.

Negli allevamenti nei quali è in corso il risanamento dalla tubercolosi, i vitelli nati da vacche infette debbono essere separati dalle rispettive madri ed alimentati con latte o suoi derivati ottenuti da bovine non riconosciute infette ovvero risanati mediante un trattamento termico di sicura efficacia nei confronti del bacillo tubercolare.

Art. 17.

Le disinfezioni per l'attuazione del presente decreto sono effettuate a mezzo di speciali stazioni mobili di disinfezione istituite presso le amministrazioni provinciali o presso consorzi costituiti tra comuni e province per la profilassi e la polizia veterinaria. Il Ministero della sanità provvederà ad impartire le necessarie istruzioni per la scelta e le condizioni di impiego dei prodotti disinfettanti, al fine di assicurare una azione completamente efficace nei confronti dei bacilli tubercolari.

Capitolo VI

Divieti negli allevamenti controllati

Art. 18.

Negli allevamenti sottoposti al controllo di Stato per la profilassi della tubercolosi bovina nonchè nelle stalle dei commercianti indicate nel successivo art. 20 è vietato:

1) l'uso di vaccini e di prodotti terapeutici o profilattici antitubercolari, nonchè di qualsiasi altro prodotto capace di alterare il risultato della prova allergica;

2) l'esecuzione di prove tubercoliniche, se non previamente autorizzate dal veterinario provinciale;

3) l'uso, per l'alimentazione degli animali, del latte e suoi derivati ottenuti da bovine non ufficialmente indenni da tubercolosi, anche se provenienti da caseifici e latterie, se non previamente risanati;

4) trasferire animali su pascoli nei quali non sia assicurata la più completa separazione da bovini di allevamenti non riconosciuti ufficialmente indenni;

5) l'impiego di personale di stalla affetto da tubercolosi;

6) introdurre bovini non scortati da certificati comprovanti che gli animali provengono da allevamenti bovini ufficialmente indenni da tubercolosi e, se sono di età superiore a 6 settimane, che hanno fornito esito negativo ad almeno una prova della tubercolina. Tali certificati, così come quelli comprovanti le condizioni sanitarie previste dal successivo comma, debbono essere conservati dal proprietario o dal detentore degli animali i quali sono tenuti ad esibirli, dietro richiesta, alle autorità competenti od alle persone da questo incaricate, fino al successivo controllo ufficiale.

A complemento di quanto previsto nel comma precedente, è fatto altresì obbligo che i bovini da introdurre siano scortati da certificati attestanti che appartengono ad allevamenti sottoposti con esito favorevole al controllo di Stato per il risanamento dalla brucellosi ovvero che abbiano subito con esito negativo, da non più di 30 giorni, gli opportuni accertamenti sierologici nei confronti di detta malattia e sempreché non provengano da allevamenti comprendenti animali sottoposti ai provvedimenti previsti dall'art. 106 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. I certificati previsti dal presente comma, così come quelli di cui al precedente punto 6), non sono richiesti qualora siano trasferiti animali appartenenti agli stessi proprietari.

In deroga a quanto previsto dal precedente punto 6), in ogni allevamento sottoposto ad azione di risanamento nei confronti della tubercolosi, possono essere introdotti, con particolari misure profilattiche dettate dal veterinario provinciale, i vitelli di cui all'art. 16 del presente decreto nonchè i vitelli nati da bovine infette eventualmente trasferite dall'allevamento stesso in altre sedi, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto.

CAPITOLO VII

Misure speciali per gli allevamenti di bovini da carne e per le stalle dei commercianti

Art. 19.

Negli allevamenti indirizzati esclusivamente alla produzione di carne, nei quali non siano presenti capi adibiti alla riproduzione, non si applicano le norme del presente decreto.

Tuttavia, nei casi in cui tali allevamenti abbiano sede in territori nei quali la profilassi è resa obbligatoria, è consentita negli allevamenti stessi solo la introduzione di bovini che provengano da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi, o che non presentino manifestazioni cliniche di tubercolosi e abbiano reagito negativamente ad una prova della tubercolina eseguita da non più di trenta giorni.

La prova della tubercolina di cui al precedente comma non è richiesta per l'introduzione di vitelli di età non superiore a 6 settimane.

Art. 20.

I commercianti di bestiame che intendano fornire bovini agli allevamenti posti sotto controllo dello Stato ai fini del risanamento dalla tubercolosi, oltre ad essere muniti di regolare licenza, devono a tale scopo attivare una apposita stalla, completamente isolata, nella quale fare affluire soltanto animali che abbiano i requisiti indicati all'art. 18, punto 6) e successivo comma.

L'attivazione di tali stalle deve essere espressamente richiesta con le modalità dell'art. 17 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Il parere del veterinario comunale, previsto dal citato art. 17 circa l'idoneità delle stalle di sosta, deve essere sottoposto, in tali casi, al preventivo visto del veterinario provinciale che può dettare particolari disposizioni in relazione alle finalità dei programmi di profilassi e di risanamento.

I commercianti sono tenuti ad annotare nell'apposito registro di carico e scarico i contrassegni di identificazione apposti agli animali e ritenuti validi ai sensi del presente decreto.

CAPITOLO VIII

Disposizioni particolari

Art. 21.

I veterinari che abbiano riscontrato reazioni positive alla prova tubercolinica eseguita a richiesta dei privati, hanno l'obbligo di segnalare senza indugio al veterinario provinciale, oltre a quanto previsto dal Mod. 12 di cui all'art. 65 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, anche i contrassegni in precedenza apposti agli animali in esecuzione dei programmi di profilassi e di risanamento dalla tubercolosi.

Art. 22.

Allorchè, nel corso dei controlli periodici, si sospetti che le persone alle quali è affidata la custodia degli animali o che hanno contatti diretti o indiretti con essi rappresentino un pericolo di diffusione del contagio, il veterinario comunale deve renderne edotto l'ufficiale sanitario al fine di accertare se sussistono le condizioni previste dall'ultimo capoverso del secondo comma dell'art. 5 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Art. 23.

Con separato provvedimento il Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e sentita la commissione di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, per territori comprendenti più province o per l'intero territorio nazionale, può, anche in assenza delle condizioni previste dal precedente articolo 2, rendere obbligatorie particolari discipline per il commercio, il pascolo, la circolazione, il trasporto e la monta dei bovini che non risultino ufficialmente indenni da tubercolosi.

Per l'intero territorio delle singole province o per parte di esse, tali discipline possono essere previste nei programmi proposti dalle commissioni di cui all'articolo 3 della legge 23 genanio 1968, n. 33.

In ogni caso, nei programmi proposti dalle commissioni contemplate dall'art. 3 della legge sopracitata, deve essere sempre prevista la istituzione obbligatoria nei mercati, fiere ed esposizioni di appositi reparti destinati ai bovini provenienti da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi. Ove possibile, saranno istituiti speciali mercati, fiere ed esposizioni riservati a tali animali.

Per le mandrie non riconosciute ufficialmente indenni condotte a piedi in alpeggio o transumanza, il veterinario provinciale può richiedere che siano fissati particolari itinerari sia per il tragitto di andata che per quello di ritorno in analogia a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 24.

Nei casi in cui il veterinario provinciale ritenga necessario adottare provvedimenti intesi ad evitare che l'eventuale presenza di animali infetti di altra specie comprometta l'esito dei programmi di profilassi e di risanamento dalla tubercolosi bovina, potrà adottare nei loro confronti, tutte o in parte, le misure sanitarie previste dal presente decreto. Le modalità d'intervento dovranno essere incluse nei programmi previsti dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33.

Art. 25.

Per l'applicazione delle disposizioni della legge 9 giugno 1964, n. 615, modificata dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, nonchè di ogni altra norma contemplata nel presente decreto, sono ritenuti validi i risultati e le relative certificazioni degli accertamenti diagnostici praticati nel corso di eventuali programmi di profilassi e di risanamento svolti sotto il controllo del veterinario provinciale prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Di tali risultati si terrà conto nel fissare la periodicità degli accertamenti diagnostici e per l'abbattimento degli animali infetti.

CAPITOLO IX

Disposizioni finanziarie

Art. 26.

Il Ministro per la sanità procede, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, alle aperture di credito a favore dei veterinari provinciali per sostenere le spese necessarie alla attuazione del presente piano.

Il Ministro per la sanità può concedere, ai sensi dell'art. 7 della legge 23 gennaio 1968. n. 33. contributi fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a favore di enti pubblici, di consorzi tra provincia e comuni costituiti per la profilassi e la polizia veterinaria, di associazioni di allevatori e di altri enti giuridicamente riconosciuti e interessati alla difesa sanitaria del bestiame o alla produzione e al miglioramento zootecnico, che provvedano ad attuare programmi di risanamento proposti dalla commissione di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, ed approvati dal Ministero della sanità.

Art. 27.

Con separato decreto il Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, stabilisce i criteri per la corresponsione dell'indennità prevista dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, ai proprietari degli animali abbattuti in esecuzione del presente decreto.

Art. 28.

Sono poste a carico del Ministero della sanità le spese per la fornitura della tubercolina nonchè tutte le altre spese ritenute necessarie per le finalità della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina.

Inoltre potranno essere sostenute le spese per le seguenti iniziative:

1) attuazione di piani profilattici a carattere dimostrativo-propagandistico;

2) svolgimento di corsi di addestramento presso gli istituti zooprofilattici sperimentali riservati ai veterinari destinati ad operare nel settore della bonifica sanitaria prevista dalla legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche;

3) acquisto e gestione delle stazioni mobili di disinfezione nei casi in cui le amministrazioni provinciali, o i consorzi indicati all'art. 17, non siano in grado di provvedere al riguardo.

Art. 29.

Con i fondi previsti dalla legge 9 giugno 1964, n. 615 e dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, sono sostenute le spese per gli interventi presso gli allevamenti, le quali comprendono:

a) le operazioni di controllo diagnostico iniziale e quelle periodiche previste nei programmi di profilassi e di risanamento;

b) le operazioni di controllo diagnostico straordinario eventualmente disposte dal veterinario provinciale ai fini del risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina.

Le operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) comprendono, per ciascun animale:

1) la tubercolinizzazione, con relativo controllo, secondo il metodo fissato dal Ministero della sanità;

2) l'esame clinico nei casi previsti dal presente decreto, nonchè il prelevamento e la spedizione di campioni e di materiale patologico necessari per gli accertamenti di laboratorio;

3) l'applicazione dei contrassegni agli animali sottoposti a controllo e la marcatura di quelli riconosciuti infetti;

4) la compilazione completa della scheda di stalla;

5) la compilazione dei rapporti tecnici e dei documenti di registrazione eventualmente richiesti dal veterinario provinciale.

Art. 30.

Ad ogni gruppo di veterinari autorizzati ad eseguire le operazioni di cui al precedente art. 29, od ai singoli veterinari che operano da soli, sarà corrisposto un compenso nella misura seguente:

1) per ogni capo contrassegnato con marcatura a tatuaggio L. 100;

2) per ogni capo contrassegnato con applicazione di marche L. 50;

3) per ogni capo sottoposto a controllo L. 250;

4) per ogni allevamento sottoposto a controllo L. 800.

I compensi sopra specificati saranno tutti ridotti del 20 per cento qualora l'ufficio del veterinario provinciale ponga a disposizione dei veterinari autoveicoli idonei a raggiungere le zone di difficile accesso.

Tali compensi sono forfettari e comprendono, per ciascun animale ed allevamento, tutte le operazioni che sono richieste per realizzare i programmi di profilassi e di risanamento ivi compresi i controlli eventualmente ripetuti per dirimere i casi dubbi.

Essi sono inoltre comprensivi delle eventuali indennità di trasferta e di rimborso spese per mezzo di trasporto e vengono liquidati dal veterinario provinciale sulla scorta degli atti d'ufficio.

Ove le operazioni siano svolte da gruppi di veterinari, il riparto dei compensi tra i singoli componenti sara stabilito dal veterinario provinciale in proporzione all'attività svolta da ciascuno di essi.

Art. 31.

Per l'attuazione dei programmi di profilassi e di risanamento il veterinario provinciale può avvalersi delle prestazioni straordinarie di personale eventualmente posto a sua disposizione da altre amministrazioni dello Stato, da enti pubblici, da associazioni di allevatori giuridicamente riconosciute e da altri organismi legalmente costituiti che perseguano finalità connesse con la difesa sanitaria del bestiame o con la produzione ed il miglioramento zootecnico.

A tale personale il veterinario provinciale può assegnare, previo nulla-osta del Ministero della sanità, compensi forfettari e premi in denaro in relazione alla attività svolta.

Le spese per le operazioni di profilassi e di risanamento presso gli allevamenti, quelle per il personale che provvede ai compiti amministrativo-contabili e di ragioneria, nonchè tutte le altre connesse con l'attuazione dei programmi di profilassi e di risanamento, possono essere sostenute direttamente da enti, associazioni, cooperative o da altri organismi, di cui al precedente art. 3, con fondi dei rispettivi bilanci.

Nei programmi provinciali di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, si provvederà al necessario coordinamento di tutti gli interventi finanziari.

In ogni caso dovranno essere osservate le norme previste nel presente decreto per lo svolgimento delle operazioni di profilassi e di risanamento nonchè quelle del decreto emanato dal Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste relative alla determinazione della indennità di abbattimento.

Il veterinario provinciale può consentire che la profilassi della tubercolosi sia attuata presso singoli allevamenti, a richiesta degli interessati, a condizione che tutti gli oneri relativi agli interventi di cui al precedente articolo 30 siano posti a carico dei rispettivi proprietari e che gli stessi rilascino formale atto di rinuncia alla indennità prevista dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, per l'abbattimento degli animali infetti.

Art. 32.

Salvo che non provvedano altri Ministeri o gli enti, le associazioni, le cooperative e gli organismi di cui al precedente art. 3, sono a carico dei proprietari le spese per i lavori che il veterinario provinciale riterrà necessario di ordinare per la preparazione e l'opportuna sistemazione dei locali da disinfettare per le finalità previste dal presente decreto.

Inoltre, spetta in ogni caso ai proprietari provvedere alla contenzione degli animali che verranno sottoposti a controllo.

Art. 33.

Il rilascio dei certificati di cui al precedente art. 11 è soggetto alle disposizioni previste dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, tabella *B*, lettera *C*, n. 1.

CAPITOLO X

Disposizioni finali

Art. 34.

Ai veterinari comunali, ufficiali di governo o a un loro delegato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, è demandato il rilascio di attestazioni richieste dagli interessati e relative all'osservanza delle disposizioni del presente decreto, ferme restando in proposito le competenze spettanti al veterinario provinciale.

Art. 35.

Sono abrogati i decreti ministeriali 11 marzo 1965 e 15 giugno 1966, citati in premessa.

Sono inoltre abrogate le disposizioni che siano in contrasto con le norme del presente decreto.

Art. 36.

Le infrazioni al presente decreto saranno punite a termine di legge.

Art. 37.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dopo la registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 1° giugno 1968

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1968
Registro n. 9 Sanità, foglio n. 132

(8367)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1968.

Nomina di un membro effettivo del collegio dei revisori dell'ente per le Ville Venete.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 243, con il quale è stato costituito l'ente per le Ville Venete;

Vista la legge 5 agosto 1962, n. 1336, recante modificazioni alla precedente legge n. 243;

Visto il regolamento interno dell'ente per le Ville Venete, approvato con il decreto interministeriale 26 maggio 1965;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1966, con il quale nel ricostituire gli organi collegiali dell'ente per le Ville Venete per il periodo dal 1° luglio 1966 al 30 giugno 1970 la dott. Dalmina Bresolin, in rappresentanza del Ministero dell'interno è stata chiamata a far parte del collegio dei revisori dell'ente in qualità di membro effettivo;

Vista la nota del Ministero dell'interno in data 7 giugno 1968, n. 1251/E con la quale il dicastero anzidetto ha designato il dott. Ugo Campisi, vice direttore di ragioneria in servizio presso la prefettura di Venezia a rappresentare il detto Ministero in seno al collegio dei revisori dell'ente per le Ville Venete con funzioni di membro effettivo, in sostituzione della dott. Dalmina Bresolin, posta in aspettativa per motivi di salute;

Decreta:

Per il periodo dall'8 giugno 1968 al 30 giugno 1970 il dott. Ugo Campisi è nominato membro effettivo del collegio dei revisori dell'ente per le Ville Venete, in sostituzione della dott. Dalmina Bresolin.

Roma, addì 20 giugno 1968

Il Ministro: GUI

(8366)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1968.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di lire 1,60 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 2 settembre 1968

p. *Il Ministro*: VINCELLI

(8363)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1968.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 201, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di lire 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 2 settembre 1968

p. *Il Ministro*: VINCELLI

(8364)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione dell'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria in comune di Piedicavallo

Con decreto ministeriale 24 agosto 1968, è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria, della estensione di ha. 800 circa, nel comune di Piedicavallo (Vercelli), i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati:

Nord: confine con il comune di Adorno Micca-frazioni;

Est: confine con il comune di Vallemosso, frazioni e Partuca;

Sud: confine con il comune di Rosazza;

Ovest: torrente Giabbia.

(8243)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno sito nel comune di Capo d'Orlando

Con decreto 20 giugno 1968 del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio, dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato, dell'immobile distinto in catasto terreni del comune di Capo d'Orlando (Messina) con il mappale 5 del foglio di mappa n. 3 della superficie di mq. 310.

(8380)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo » con sede in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1968, l'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare il legato, disposto dalla signora Teresa Mariano ved. Bono con testamento olografo 11 luglio 1958, pubblicato a rogito del notaio dott. Giulio Antonietti il 28 gennaio 1961, n. 13.818/7907, registrato a Torino con il n. 18053 il 3 febbraio 1961, e consistente in un appartamento sito in Collegno (Torino), corso Francia n. 173, piano IV.

(8326)

Autorizzazione al comune di Orani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di Orani (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8401)

Autorizzazione al comune di Nuragus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di Nuragus (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. [illegible]200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8402)

Autorizzazione al comune di Villapiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di Villapiana (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.761.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8403)

Autorizzazione al comune di Vaccarizzo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di Vaccarizzo Albanese (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.737.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8404)

Autorizzazione al comune di San Lucido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di San Lucido (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.949.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8405)

Autorizzazione al comune di Acquappesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di Acquappesa (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.640.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8406)

Autorizzazione al comune di Ururi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di Ururi (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.497.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8407)

Autorizzazione al comune di Duronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1968, il comune di Duronia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.421.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8408)

Autorizzazione al comune di Macchia d'Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1968, il comune di Macchia d'Isernia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.946.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8409)

Autorizzazione al comune di Macchiagodena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1968, il comune di Macchiagodena (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.648.171, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8410)

Autorizzazione al comune di Macchia Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1968, il comune di Macchia Valfortore (Cambopasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8411)

Autorizzazione al comune di Matrice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1968, il comune di Matrice (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.744.069, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8412)

Autorizzazione al comune di Miranda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1968, il comune di Miranda (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.556.360) per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8413)

Autorizzazione al comune di Monteroduni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1968, il comune di Monteroduni (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.438.756, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8414)

Autorizzazione al comune di Palata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1968, il comune di Palata (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.579.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8415)

Autorizzazione al comune di S. Giacomo degli Schiavoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1968, il comune di S. Giacomo degli Schiavoni (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.858.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8416)

Autorizzazione al comune di Casalciprano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1968, il comune il Casalciprano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.667.016, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8417)

Autorizzazione al comune di S. Polo Matese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di S. Polo Matese (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.899.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8418)

Autorizzazione al comune di Scapoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di Scapoli (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.364.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8419)

Autorizzazione al comune di Osiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1968, il comune di Osiglia (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.986.802, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8420)

Autorizzazione al comune di Montegabbione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1968, il comune di Montegabbione (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.269.442, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8421)

Autorizzazione al comune di Dolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1968, il comune di Dolo (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.362.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8422)

Autorizzazione al comune di Contarina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1968, il comune di Contarina (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.057.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8423)

Autorizzazione al comune di Melara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1968, il comune di Melara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.161.713, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8426)

Autorizzazione al comune di Villanova del Ghebbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1968, il comune di Villanova del Ghebbo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.186.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8427)

Autorizzazione al comune di Donada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1968, il comune di Donada (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.804.038, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8425)

Autorizzazione al comune di Costa di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1968, il comune di Costa di Rovigo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.558.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8424)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 176

Corso dei cambi del 12 settembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,75	622,65	622,58	622,48	622,60	622,75	622,62	622,48	622,75	622,75
$ Can.	580,05	579,80	580 —	579,50	579 —	580,05	579,80	579,50	580,05	580,10
Fr. Sv.	144,75	144,84	144,83	144,77	144,70	144,70	144,805	144,77	144,75	144,80
Kr. D.	82,93	82,92	83,03	82,99	82,60	82,90	82,94	82,99	82,93	82,93
Kr. N.	87,18	87,17	87,22	87,145	87 —	87,15	87,19	87,145	87,18	87,18
Kr. Sv.	120,57	120,55	120,60	120,57	120,50	120,50	120,59	120,57	120,57	120,58
Fol.	171,28	171,17	171,20	171,13	171,30	171,24	171,20	171,13	171,22	171,25
Fr. B.	12,42	12,432	12,4325	12,43	12,41	12,41	12,435	12,43	12,42	12,43
Franco francese	125,23	125,21	125,24	125,145	125,20	125,20	125,20	125,145	125,26	125,22
Lst.	1486,90	1486,10	1486,70	1485,80	1485,75	1486,90	1486,25	1485,80	1486,90	1486,50
Dm. occ.	156,71	156,70	156,70	156,66	156,55	156,70	156,69	156,66	156,71	156,73
Scell. Austr.	24,09	24,09	24,09	24,074	24 —	24,08	24,0925	24,074	24,09	24,09
Escudo Port.	21,76	21,75	21,73	21,76	21,70	21,74	21,74	21,76	21,76	21,76
Peseta Sp.	8,93	8,94	8,93	8,9330	8,90	8,93	8,945	8,9330	8,93	8,93

Media dei titoli del 12 settembre 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	109,925
Redimibile 3,50 % 1934	100,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,675
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,65
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,125
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 settembre 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,55
1 Dollaro canadese	579,65
1 Franco svizzero	144,787
1 Corona danese	82,965
1 Corona norvegese	87,167
1 Corona svedese	120,58
1 Fiorino olandese	171,165
1 Franco belga	12,432
1 Franco francese	125,172
1 Lira sterlina	1486,025
1 Marco germanico	156,675
1 Scellino austriaco	24,083
1 Escudo Port.	21,75
1 Peseta Sp.	8,939

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 29 maggio 1967 al 31 maggio 1967.

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	769	3.101
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	16.007	13.650	13.859	16.007	19.450	40.359
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % . .	7.297	4.423	1.099	7.297	5.683	14.796
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.625	1.068	1.652	4.625	6.838	22.784
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.545	1.188	1.397	3.545	6.988	25.359
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	2.249	1.332	1.091	2.249	7.168	28.449
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.601	1.404	938	1.601	7.258	29.994
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	953	1.476	938	953	7.348	31.539
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	938	1.788	938	938	7.738	38.234
	24	8. superiore al 43 %	938	2.460	938	938	8.578	52.654
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.687	130	714	3.687	5.900	19.034
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.607	250	459	2.607	6.050	21.609
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.311	394	153	1.311	6.230	24.699
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	663	466	zero	663	6.320	26.244
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % . .	15	538	zero	15	6.410	27.789
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 % . . .	zero	850	zero	zero	6.800	34.484
	35	7. superiore al 43 %	zero	1.522	zero	zero	7.640	48.904

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paes Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri (*m*)	6.359	3.485	161	6.359	4.745	11.046
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 %	2.851	7.343	1.108	6.437	3.628	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	2.851	7.343	1.108	6.437	3.760	23.719
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	35.250
	45	4. superiore al 45 %.	zero	zero	zero	zero	zero	59.925
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*)	13.798	13.680	18.088	13.798	17.192	34.496
	48	b. altri	16.007	13.650	13.859	16.007	19.450	40.359
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.687 (*g*)	130 (*g*)	714 (*g*)	3.687 (*g*)	5.900 (*g*)	19.034 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.607 (*g*)	250 (*g*)	459 (*g*)	2.607 (*g*)	6.050 (*g*)	21.609 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.311 (*g*)	394 (*g*)	153 (*g*)	1.311 (*g*)	6.230 (*g*)	24.699 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	663 (*g*)	466 (*g*)	zero (*g*)	663 (*g*)	6.320 (*g*)	26.244 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	15 (*g*)	538 (*g*)	zero (*g*)	15 (*g*)	6.410 (*g*)	27.789 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	850 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	6.800 (*g*)	34.484 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %.	zero (*g*)	1.522 (*g*)	zero (*g*)	zerc (*g*)	7.640 (*g*)	48.904 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.359 (*g*)	3.485 (*g*)	161 (*g*)	6.359 (*g*)	4.745 (*g*)	11.046 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 % . . .	2.664	2.976	2.934	2.664	9.777	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*).	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	38.375
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	63.050
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero(*h*)	zero(*h*)	zero(*h*)	zero(*h*)	zero (*h*) (*i*)	84.600 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero(*h*)	zero(*h*)	zero(*h*)	zero(*h*)	zero (*h*) (*i*)	70.500 (*h*)
	08	II. non nominato	zero(*h*)	zero(*h*)	zero(*h*)	zero(*h*)	zero (*h*) (*i*)	70.500 (*h*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort .	esente	esente	esente	esente	esente	11 291
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11 291
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E. aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	59	— Pecorino . . .	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	61	— non nominati . . .	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz . .	zero	zero	5.672 (*l*)	zero	zero	5.672
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	15.207 (*l*)	zero	15.207 (*l*)	15.207
	65	— Chester .	zero	zero	zero	zero	zero	15.207
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel- e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	zero	9.805	zero	zero	5.318 (*i*)	29.890
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	9.653	zero	zero	4.452 (*i*)	23.408
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero (*i*)	16.865
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	17.132

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		F. formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.181	8.247	2.181	2.181	5.158 (*i*)	17.535
	80 84	II. altri	2.181	8.247	2.181	2.181	5.158 (*i*)	32.322
17.02-A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.857
	04	II. altri .	esente	esente	esente	esente	esente	8.857

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10% in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33% di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10% in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr; oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 65 gr.

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze nel quale si attesti in particolare che l'Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C.

(*h*) per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D. D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog/000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(3177)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il 1° giugno 1967.

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	769	3.101
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	16.007	13.650	13.859	16.007	19.450	40.359
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % . .	7.297	4.423	1.099	7.297	5.683	14.796
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % .	4.625	1.068	1.652	4.625	6.838	22.784
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	3.545	1.188	1.397	3.545	6.988	25.359
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	2.249	1.332	1.091	2.249	7.168	28.449
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	1.601	1.404	938	1.601	7.258	29.994
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	953	1.476	938	953	7.348	31.539
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	938	1.788	938	938	7.738	38.234
	24	8. superiore al 43 %	938	2.460	938	938	8.578	52.654
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % . . .	3.687	130	714	3.687	5.900	19.034
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	2.607	250	459	2.607	6.050	21.609
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	1.311	394	153	1.311	6.230	24.699
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	663	466	zero	663	6.320	26.244
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % . .	15	538	zero	15	6.410	27.789
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 % . . .	zero	850	zero	zero	6.800	34.484
	35	7. superiore al 43 %	zero	1.522	zero	zero	7.640	48.904

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazione da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri (*m*)	6.359	3.485	161	6.359	4.745	11 046
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 %	2.851	7.343	1.108	6.437	3.628	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	2.851	7.343	1.108	6.437	3.760	23.719
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % .	zero	zero	zero	zero	zero	35.250
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	59.925
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*)	13.798	13.680	18.088	13.798	17.192	34.496
	48	b. altri	16.007	13.650	13.859	16.007	19.450	40.359
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.687 (*g*)	130 (*g*)	714 (*g*)	3.687 (*g*)	5.900 (*g*)	19.034 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.607 (*g*)	250 (*g*)	459 (*g*)	2.607 (*g*)	6.050 (*g*)	21.609 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.311 (*g*)	394 (*g*)	153 (*g*)	1.311 (*g*)	6.230 (*g*)	24.699 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	663 (*g*)	466 (*g*)	zero (*g*)	663 (*g*)	6.320 (*g*)	26.244 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	15 (*g*)	538 (*g*)	zero (*g*)	15 (*g*)	6.410 (*g*)	27.789 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	850 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	6.800 (*g*)	34.484 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	1.522 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	7.640 (*g*)	48.904 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.359 (*g*)	3.485 (*g*)	161 (*g*)	6.359 (*g*)	4.745 (*g*)	11 046 (*g*)
		c) latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	2.664	2.976	2.934	2.664	9.777	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	38.375
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	63.050
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	84.600 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	70.500 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	70.500 (*h*)

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (c)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.291
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.291
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce. E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano) .	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	59	— Pecorino . . .	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz . .	zero	zero	5.672 (*l*)	zero	zero	5.672
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	15.207 (*l*)	zero	15.207 (*l*)	15.207
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	15.207
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comtè, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato,. Provolone, Ragusano, Samsoc, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	zero	9.805	zero	zero	5.318 (*i*)	29.890
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	9.653	zero	zero	4.452 (*i*)	23.408
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa .	zero	zero	zero	zero	zero (*i*)	16.865
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa . .	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	17.132

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		F. formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.181	8.247	2.181	2.181	5.158 (*i*)	17 535
	80 84	II. altri	2.181	8.247	2.181	2.181	5.158 (*i*)	32.322
17.02- -A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.857
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.857

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli. (Vedasi circolare roneo UTCD/1967/376/Dog/000 del 14 giugno 1967 - prot. n. 5082/UTCD).

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr; oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 65 gr.

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze nel quale si attesti in particolare che l'Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;
— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicadioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2 »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D. D. 4, non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(3178)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1968, registro n. 54, foglio n. 167, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Albanese Ottone in data 16 dicembre 1963 avverso il provvedimento col quale era stata respinta la sua domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'assunzione nel ruolo dei professori di matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, merceologica e igiene nelle scuole di avviamento professionale.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1968, registro n. 50, foglio n. 64, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Ferrara Matteo in data 2 febbraio 1966 avverso il provvedimento col quale era stata respinta la sua domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'assunzione nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici nelle scuole di avviamento professionale a tipo agrario.

(8374)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni: 4,50 % di Credito comunale serie speciale « Città di Palermo » - 4,50 % Serie ordinaria trentacinquennale - 5 % di Credito comunale serie speciale « Città di Roma » - 5 % Serie ordinaria trentennale - 5 % Serie ordinaria trentacinquennale - 5,50 % Serie speciale « Ricostruzione Edilizia » - 5,50 % Serie ordinaria trentennale - 6 % Serie speciale A.N.A.S. - 6 % Serie ordinaria trentennale.

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1968, con inizio alle ore 8,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella n. 2, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % *di Credito comunale serie speciale « Città di Palermo »*:

Estrazione a sorte di:
n. 164 titoli di L. 5.000
per il complessivo valore nominale di L. 820.000.

b) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % *trentacinquennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 29 titoli di L. 2.500
» 55 titoli di » 5.000
» 37 titoli di » 12.500

in totale n. 121 titoli per il complessivo valore nominale di lire 810.000.

c) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *di Credito comunale serie speciale « Città di Roma » - 1ª emissione*:

Estrazione a sorte di:
n. 600 titoli di L. 500
» 430 titoli di » 2.500
» 630 titoli di » 5.000
» 436 titoli di » 12.500

in totale n. 2.096 titoli per il complessivo valore nominale di L. 9.975.000.

d) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *trentennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 1.508 titoli di L. 50.000
» 2.003 titoli di » 500.000
» 538 titoli di » 1.000.000
» 26 titoli di » 5.000.000

in totale n. 4.075 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.744.900.000.

e) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *trentacinquennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 5.037 titoli di L. 5.000
» 2.736 titoli di » 12.500
» 1.940 titoli di » 25.000
» 2.192 titoli di » 50.000
» 928 titoli di » 500.000

in totale n. 12.833 titoli per il complessivo valore nominale di L. 681.485.000.

f) *In ordine alle obbligazioni* 5,50 % *Serie speciale « Ricostruzione Edilizia »*:

1) 1ª *Emissione*:

Estrazione a sorte di:
n. 472 titoli di L. 12.500
» 566 titoli di » 25.000
» 929 titoli di » 50.000
» 136 titoli di » 500.000

in totale n. 2.103 titoli per il complessivo valore nominale di L. 134.500.000.

A seguito del rimborso anticipato, effettuato dal comune di Torino, di obbligazioni per il valore nominale di L. 189.637.500, il valore nominale delle obbligazioni da estinguere nell'anno in corso si riduce da L. 158.650.000, come dal piano di ammortamento riportato a tergo dei titoli, alle predette L. 134.500.000.

2) 2ª *Emissione*:

Estrazione a sorte di:
n. 18 titoli di L. 12.500
» 5 titoli di » 50.000
» 42 titoli di » 500.000

in totale n. 65 titoli per il complessivo valore nominale di lire 21.475.000.

A seguito del rimborso anticipato, effettuato dal comune di Torino, di obbligazioni per il valore nominale di L. 457.637.500, il valore nominale delle obbligazioni da estinguere nell'anno in corso si riduce da L. 60.500.000, come dal piano di ammortamento riportato a tergo dei titoli, alle predette L. 21.475.000.

g) *In ordine alle obbligazioni* 5,50 % *trentennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 1.557 titoli di L. 50.000
» 1.448 titoli di » 500.000
» 344 titoli di » 1.000.000
» 54 titoli di » 5.000.000

in totale n. 3.403 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.415.850.000.

h) *In ordine alle obbligazioni* 6 % *Serie speciale A.N.A.S. - emissione* 1966:

Estrazione a sorte di:
n. 145 titoli di L. 50.000
» 87 titoli di » 250.000
» 145 titoli di » 500.000
» 406 titoli di » 1.000.000

in totale n. 783 titoli per il complessivo valore nominale di lire 507.500.000.

i) *In ordine alle obbligazioni* 6 % *trentennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 1.397 titoli di L. 12.500
» 9.537 titoli di » 50.000
» 6.804 titoli di » 500.000
» 1.437 titoli di » 1.000.000
» 73 titoli di » 5.000.000
» 2 titoli di » 10.000.000

in totale n. 19.250 titoli per il complessivo valore nominale di L. 5.718.312.500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

(8584)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli istituti di istruzione tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, con il quale sono istituite borse di studio annuali per la preparazione di docenti di materie tecniche nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;
Vista lal egge 7 agosto 1957, n. 701;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, per l'anno scolastico 1968-69, un concorso per esami a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli istituti statali di istruzione tecnica.
L'ammontare di ciascuna borsa di studio è di L. 420.000.
La ripartizione delle borse, le cattedre di materie tecniche cui le borse stesse si riferiscono e le lauree richieste per l'ammissione al concorso sono indicate nell'allegata tabella.

Art. 2.

Le borse di studio di cui al precedente articolo sono conferite in seguito ad uno speciale esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, onde accertare la preparazione generale e specifica del candidato e la sua attitudine all'insegnamento.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere alle borse di studio di cui all'art. 1 coloro che non abbiano superato l'età di trenta anni alla data del presente decreto; siano in possesso del titolo di studio indicato per ciascuna borsa dall'annessa tabella, siano cittadini italiani ed abbiano conseguito negli esami speciali e di laurea una media non inferiore all'80 %.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione 1ª) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. In tale domanda i candidati, oltre ad indicare la borsa cui aspirano, debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;
2) il possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) il titolo di studio con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami di laurea, la data del suo conseguimento e della Università o dell'istituto superiore che lo ha rilasciato;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.
Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.
A parità di condizioni è titolo di preferenza l'avere insegnato, nella qualità di incaricato, o supplente per almeno un intero anno scolastico, riportando la qualifica di « ottimo », nella stessa cattedra o in cattedra analoga a quella alla quale si aspira.
Pertanto i candidati che abbiano prestato servizio in scuola statale di istruzione tecnica, possono produrre, con la domanda, i certificati comprovanti tale servizio.
I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione qualunque cambiamento del loro indirizzo.

Art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie, che saranno approvate sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento, debbono far pervenire al Ministero, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del relativo invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;
b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;
c) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;
d) certificato, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato deve indicare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.
Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento:

e) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio. Il candidato che non abbia prestato servizio militare deve produrre un documento che indichi la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento;
f) originale o copia notarile del diploma di laurea in base alla quale si domanda l'ammissione secondo la tabella allegata al presente decreto;
g) certificato attestante i voti riportati negli esami speciali e in quello di laurea.

L'amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta civile e morale dell'istante e, in conseguenza, di escludere dall'esame o dopo l'espletamento di esso, dall'eventuale beneficio della borsa di studio, il candidato che non ne risulti degno con decreto motivato.

Art. 6.

Sia la domanda che i documenti sono esenti da bollo.
I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), del precedente art. 5, devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione dell'invito per la presentazione dei documenti stessi.

Art. 7.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato dall'art. 4 e quelli che non avranno fatto pervenire, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti perchè formalmente imperfetti.
La data della presentazione della domanda e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.
Il Ministero decide dell'ammissione o dell'esclusione dall'esame. Solo del provvedimento di esclusione si darà comunicazione diretta all'interessato. Tale provvedimento è definitivo.
In mancanza di comunicazioni della esclusione, il candidato s'intenderà senz'altro ammesso al concorso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore). La data degli esami sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata o con telegramma.
La prova scritta ed il colloquio di cui all'art. 2 del presente decreto avranno luogo nei giorni e nella località che verranno tempestivamente comunicati ai concorrenti.
I candidati debbono dimostrare la loro identità personale presentando alla commissione esaminatrice e di vigilanza la carta di identità o il libretto ferroviario se già in servizio dello Stato, o la tessera postale di riconoscimento personale.

Art. 8

L'esame sarà sostenuto dinanzi ad apposite commissioni giudicatrici nominate dal Ministero della pubblica istruzione e composte di un professore universitario, di un ispettore centrale, di un capo di istituto di istruzione tecnica, assistiti da un funzionario amministrativo del Ministero della pubblica istruzione con le funzioni di segretario.

Art. 9.

Al termine della prova scritta e del colloquio ciascuna commissione giudicatrice formula il proprio giudizio sui singoli candidati mediante un voto complessivo espresso in centesimi. Le borse di studio vengono aggiudicate secondo l'ordine della graduatoria, nella quale saranno compresi soltanto i concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 70 su 100.

Art. 10.

Qualora non sia possibile assegnare una o più borse, previste per determinate materie dell'allegata tabella, il Ministero, si riserva la facoltà di aumentare il numero delle borse per le altre materie indicate nella tabella stessa, sempre però, nei limiti del numero delle cinque borse di studio messe a concorso.

Art. 11.

I vincitori delle borse di studio per fruire del beneficio devono frequentare nell'anno scolastico 1968-69 un corso di magistero che si svolgerà secondo un piano determinato presso uno o due istituti di istruzione ed eventualmente anche presso aziende o istituzioni scientifiche di particolare rinomanza, che saranno indicati dal Ministero, per la durata complessiva dell'anno scolastico predetto.

Le borse di studio saranno pagate in rate mensili posticipate tramite i consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, in base a certificato di frequenza rilasciato dagli istituti, dalle aziende o dalle istituzioni scientifiche presso le quali il beneficiato compirà il corso di magistero.

Gli assegnatari delle borse saranno ammessi ad usufruire dell'alloggio e del vitto a pagamento presso i convitti nazionali o presso i convitti annessi agli istituti e scuole di istruzione tecnica.

Il Ministero può dichiarare decaduti gli assegnatari delle borse di studio in qualsiasi momento in cui si accerti che essi non prendano sufficiente interesse al corso di magistero.

Art. 12.

I beneficiari delle borse di studio, in base all'esame della relazione che essi dovranno presentare al termine del corso di magistero e dei rapporti pervenuti al Ministero degli enti presso i quali fu compiuto il corso stesso, integrato dall'esito favorevole di prove scritte, orali o pratiche, sono assunti nel ruolo degli insegnanti delle materie tecniche per cui essi hanno seguito il corso di magistero, con il grado di straordinario e con l'anzianità a tutti gli effetti giuridici e di carriera, esclusi gli effetti economici, a decorrere dal 1° ottobre 1968.

Art. 13.

Per i casi non contemplati dal presente decreto e dal decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690, si applicano in quanto possibile, le disposizioni vigenti in materia di concorsi a cattedre degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica.

Art. 14.

La relativa spesa, di complessive L. 2.100.000, graverà sul capitolo 2055 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1968

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ELKAN

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *settembre* 1968
Registro n. 65 *Pubblica istruzione, foglio n.* 255

Ripartizione delle borse e indicazione delle cattedre di materie tecniche cui le borse si riferiscono

Cattedre di materie tecniche cui si riferiscono le borse di studio	Numero delle borse di studio da assegnare	Lauree richieste per l'ammissione all'esame a norma del R. D. 11-2-1941, n. 229
Costruzioni e disegno di costruzioni negli istituti tecnici per geometri	2	Laurea in ingegneria o in achitettura conseguita posteriormente al 31 dicembre 1924
Topografia e disegno topografico negli istituti tecnici per geometri	3	Laurea in ingegneria

(8543)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.